



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Risorse Finanziarie e Personale

DETERMINAZIONE n°26 del 30-03-21

Reg. generale 422

OGGETTO: Prevenzione e contenimento epidemia da COVID-19. Proroga contratto a tempo pieno e determinato di n. 2 Istruttori di vigilanza, cat. C, sino al 30/04/2022, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 41/2021.

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30.12.2019, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato l'incarico di Responsabile del servizio risorse finanziarie e del personale;

Richiamato il D.lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 in data 23.12.2019, è stato approvato il "Programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022, il piano annuale delle assunzioni 2020 e contestuale modifica della dotazione organica", ridefinita con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 12/10/2020;

Considerato che fra le assunzioni programmate dalla Giunta Comunale di stretta necessità, è previsto il reclutamento, a tempo pieno e determinato, di 3 "Istruttore di Vigilanza, categoria C, posizione economica C1", da destinare all'Area Vigilanza;

Dato atto che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 32 del 17.07.2018, è stata approvata la graduatoria della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato di n.6 Istruttori di Vigilanza cat. C1, avviata con determinazione n.15 del 16.03.2018;
- ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) le graduatorie approvate nel corso degli anni 2018 e 2019, hanno validità di tre anni dalla data di approvazione delle stesse;
- con nota Prot. n.15962 del 03.07.2020, il Responsabile del Servizio Vigilanza richiedeva l'assunzione temporanea di alcuni istruttori di vigilanza, al fine di potenziare il Comando Polizia Locale per il servizio e il controllo della viabilità e sicurezza pubblica nel territorio del Comune di Siniscola, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- detta graduatoria, in corso di validità, è costituita da n.16 idonei;

Rilevato che l'ufficio personale ha provveduto alla chiamata degli idonei seguendo l'ordine della graduatoria;

Dato atto che dei 16 candidati idonei, 11 hanno rifiutato, due risultano irreperibili e tre hanno accettato l'incarico, come di seguito meglio individuati:

Nominativo
Puddu Daniele
Mazzella Anna Maria
Tola Dino Emiliano

Dato atto inoltre che, con propria determinazione n. 48 del 20/08/2020, è stato approvato lo schema individuale di contratto e sono stati assunti, per il periodo dal 01/09/2020 e sino al 31/01/2021 i tre candidati idonei che hanno accettato l'incarico, come sopra individuati;

Accertato che in data 16/10/2020 uno dei vigili stagionali ha rassegnato le proprie dimissioni, con nota agli atti dell'ufficio;

Visto l'art.175 comma 5-quater lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.187 comma 3- quinquies;

Tenuto conto che il contratto a tempo determinato è un contratto stipulato per una durata limitata nel tempo, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2015 e che, in particolare, l'art. 21, comma 1, prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di cinque volte, purché la durata complessiva dello stesso non sia superiore a due anni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 del D.L 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine, il quale testualmente cita:

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Atteso che con propria determinazione n. 4 del 26.01.2021 l'ente ha proceduto alla proroga contrattuale per ulteriori quattro mesi;

Preso atto che è di competenza dell'ufficio Personale, definire gli adempimenti inerenti all'assunzione dei 3 candidati idonei che hanno accettato l'incarico di "Istruttore di Vigilanza, cat. C, a tempo determinato e pieno, compresa la stipula del contratto individuale di lavoro;

Atteso che, come da nota agli atti dell'ufficio, il Servizio della vigilanza ha espresso la necessità di prorogare il termine del contratto di lavoro a tempo determinato, in quanto ciò risponde ad obiettive esigenze temporanee, in considerazione del fatto che tale incremento di personale è necessario e indispensabile per potenziare i servizi tesi a garantire il

controllo del territorio, soprattutto in ragione del graduale venir meno delle misure restrittive dovute all'emergenza epidemica da COVID-19 in atto;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato all'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2011 gli Enti locali in regola con i vincoli di finanza pubblica possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamato l'art. 1, comma 993, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), ai sensi del quale, per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro a tempo subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2010, n. 122;

Dato atto:

- che questo Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie di cui alla vigente legislazione in materia;
- del rispetto dell'art. 9, comma 1 - lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che complessivamente il rapporto di lavoro, comprese le proroghe, avrà durata pari a 18 mesi, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D.L. 41/2021;
- che l'importo complessivo necessario a tali proroghe troverà copertura sul redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, a valere sui capitoli 901, 902, 903, 904;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che qui si intendono di seguito integralmente riportati di:

- **Procedere** alla proroga del rapporto di lavoro, con soluzione di continuità, dal 01/05/2021 al 30/04/2022 dei seguenti dipendenti assunti con inquadramento nella categoria "C" con profilo professionale di Agente di Polizia Locale e con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato

Nominativo
Puddu Daniele
Mazzella Anna Maria

- Di imputare la spesa complessiva necessaria a tali assunzioni sul redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, a valere sui capitoli 901, 902, 903, 904;
- Di approvare l'allegato schema di proroga di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Siniscola,
--

Il Responsabile del Servizio F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to MONNI SILVESTRA
--

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000 Siniscola,
--

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. dal 30-03-2021 al 14-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra